



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Relatore: ing. Francesco Bellina, Glayx

Data: 29/02/2024



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Allegato 1 - Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR – 23/02/2024

Paragrafo 1.2.2.3 Soci/membri della CER

«Si specifica che le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER»

Questo passaggio sembra decretare senza giri di parole l'esclusione delle Grandi Imprese dalle CER. Ma



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Paragrafo 1.2.2.4 Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione

... non preclude per esempio la partecipazione come «produttori terzi»: purché «non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa»

E' quindi possibile valorizzare e in qualche modo remunerare anche l'energia condivisa da impianti di produttori terzi (anche grandi aziende) sostanzialmente «esterne» alla CER!



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Autoconsumatori rinnovabili

Nelle FAQ pubblicate dal Mase e dal GSE c'è un quesito la cui risposta è piuttosto netta. Si legge infatti:

5. Le grandi imprese possono far parte di una Cer?

No, le grandi imprese non possono essere membri di una Cer **ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.**



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Ma... cosa è un “gruppo di autoconsumatori rinnovabili” a cui le grandi imprese potrebbero partecipare?

Una configurazione non prevista dal TIAD, dalla legge 199/2021 e neppure citata nel decreto 414 del 07/12/2023 approvato il 24/01/2024.

Secondo il decreto 199/2021, art. 30, un autoconsumatore di energia rinnovabile è tale se:

1. È un **autoconsumatore individuale a distanza** che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, con connessione al cliente finale diretta o tramite la rete di distribuzione
2. Si trova nello stesso edificio o condominio di altri autoconsumatori, e con essi costituisce un **gruppo di autocosumatori di energia rinnovabile che agiscono colettivamente**



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

Nella configurazione che prevede che il **gruppo di autoconsumatori** devono trovarsi nello stesso edificio o condominio, le grandi imprese potrebbero accedere agli incentivi. In sintesi, **le grandi imprese sono escluse dalle CER ma ammesse agli incentivi.**

Dunque, stando all'art. 8 del decreto 199/2021, lettera b):

«per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente [...] **l'incentivo** è erogato solo in riferimento alla **quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria**».



GRANDI IMPRESE: DENTRO O FUORI?

In sintesi, per le grandi imprese vale quanto segue:

1. non possono essere soci o membri di una CER;
2. possono far parte di un **gruppo di autoconsumatori rinnovabili**;
3. se ricadono nella categoria del punto 2, vedono incentivata l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria;
4. possono partecipare come produttori «terzi» e ricevere una compensazione per la condivisione dell'energia stabilita da statuto e nei limiti previsti per la quota eccedentaria.



PMI: opportunità di partecipazione alle CER vs Autoconsumo individuale a distanza

Relatore: ing. Francesco Bellina, Glayx

Data: 29/02/2024



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

	CER	Autoconsumo individuale
Produttori	Possibilità di avere più Produttori	Coincidente con il Cliente finale o possibili proprietari/gestori dell'impianto non facenti parti della configurazione (produttori "terzi")
Clienti finali	Possibilità di avere più Clienti finali	Uno solo
Referente	Produttore, cliente finale o ESCo certificata UNI 11352 come produttore "terzo"	Cliente finale o ESCo certificata UNI 11352 come produttore "terzo"
Ubicazione impianti di produzione	Possibilità di avere siti di consumo e di immissione coincidenti	In siti diversi rispetto a dove l'autoconsumatore opera



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

	CER	Autoconsumo individuale
Partecipazione	Non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale delle PMI (esclusione dei codici ATECO prevalenti 35.11.00 e 35.14.00)	PMI con qualsiasi codice ATECO
Contributo conto capitale	Sì per impianti < 1 MW in Comuni con meno di 5000 abitanti	No
Tariffa incentivante (TIP)	Sì	Sì
Quota eccedentaria energia condivisa (oltre il 55% per TIP o oltre il 45% per TIP+conto capitale)	Possibilità di destinarla ad Enti all'interno della Comunità che garantiscono una finalità sociale	Da destinare ad Enti esterni alla configurazione
Contributo per la valorizzazione dell'energia autoconsumata	Sì	Sì



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

POSSIBILITÀ PER LE ESCo/GRANDI IMPRESE

Produttore «terzo» di un impianto la cui energia prodotta rileva nella configurazione

CER

- Possibilità per le Grandi Imprese di mettere a disposizione gli impianti a servizio della Comunità senza farne parte, senza esclusioni di codici ATECO prevalenti

Autoconsumatore individuale

- Possibilità per le Grandi Imprese di mettere a disposizione gli impianti a servizio del cliente finale purché soggetti alle istruzioni del cliente finale, senza esclusioni di codici ATECO. Il cliente finale deve avere la piena disponibilità del sito dove è ubicato l'impianto di produzione



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO IMPIANTI

- Entrata in esercizio successiva al 16 Dicembre 2021 (D.Lgs 199/2021)
- **Per le CER:** prima dell'entrata in esercizio di cui sopra deve essere stata costituita CER con statuto regolare. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 24/01/2024 (Decreto CACER) dovrà essere prodotta idonea documentazione (con tracciabilità certificata della firma) che l'impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione CER.



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

TARIFFA INCENTIVANTE (TIP) → applicata all'energia condivisa = $\min (EE_{pre}; EE_{imm})_h$

Potenza impianto	Tariffa incentivante
$P \leq 200$ kW	Min [120 €/MWh; 80 €/MWh + (0÷40 €/MWh)]
200 kW < $P \leq 600$ kW	Min [110 €/MWh; 70 €/MWh + (0÷40 €/MWh)]
$P > 600$ kW	Min [100 €/MWh; 60 €/MWh + (0÷40 €/MWh)]

Per gli impianti fotovoltaici è prevista un'ulteriore maggiorazione di 4 €/MWh per le regioni del Centro e di 10 €/MWh per le regioni del Nord

Se presente il contributo in conto capitale:

$TIP_{\text{Conto Capitale}} = TIP * (1-F)$ con $F=0$ se 0% conto capitale e $F=0,5$ se 40% conto capitale



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

VALORIZZAZIONE ENERGIA AUTOCONSUMATA AI SENSI DEL TIAD

Il contributo si applica all'energia elettrica autoconsumata ed è pari alla componente di trasmissione $TRAS_E$ per utenze in bassa tensione.

Per il 2024 il contributo ($CU_{Afa,m}$) è pari a **10,57 €/MWh**

Un impianto di potenza superiore a 1 MW non accede alla tariffa incentivante, ma può accedere al contributo di cui sopra.



PMI: CER vs Autoconsumo individuale

PARTITE ECONOMICHE

- In tutte le configurazioni il consumatore rimane titolare del POD in prelievo e continuerà ad avere il medesimo fornitore di energia elettrica
- In tutte le configurazioni il Produttore che immette in rete verrà remunerato come da contratto di immissione (RID, mercato libero)
- **In tutte le configurazioni il TIP e la valorizzazione dell'energia autoconsumata, per una durata di 20 anni, verranno versati dal GSE al Referente della configurazione**



Opportunità per la PA dalla quota eccedentaria

Relatore: ing. Francesco Bellina, Glayx

Data: 29/02/2024





Opportunità per la PA dalla quota eccedentaria

Art. 3 comma 2 lettera g)

«le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della **tariffa premio eccedentario**, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali** aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; ...»



Opportunità per la PA dalla quota eccedentaria





Opportunità per la PA dalla quota eccedentaria

Qualche idea e considerazione....

Progetti di finalità sociale: la PA dentro CER, oltre a partecipare come consumatore coi propri POD può trattenere la quota eccedentaria veicolandola in progetti di sostenibilità, di inclusione, di supporto alle fasce più deboli (es. allargamento bonus energia alle famiglie a basso reddito)

Quanto vale la quota eccedentaria: può arrivare al 45% del totale se la CER è costruita per massimizzare la condivisione; la PA ha quindi interesse a realizzare nel tempo progetti che puntino a incrementare l'energia condivisa (es. batterie sui propri impianti, incentivare sulle aree di proprietà nuovi impianti che ingrandiranno la CER e quindi la quota eccedentaria)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Back up

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199

Art. 31: Comunità Energetica Rinnovabile (CER)

«b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione...»

«c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale»



Back up

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199

Art. 30: Autoconsumatore individuale a distanza

Un cliente finale che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.



Back up

DEFINIZIONI

Referente: il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Produttore: l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto.

Cliente finale: il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità.
Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica.